VII-6 (Uscita)







DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS) e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

www.ddcastrovillari2.edu.it

Anno scolastico 2022/23

Castrovillari, 18/09/2022

Al personale Docente e Ata Ai Sig.ri Genitori LORO SEDI Albo online Atti Sito

OGGETTO: direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO	l'art. 28 della Costituzione "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
	pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
	amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la
	responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici";

VISTA la Legge 312/1980, art. 61;

VISTI gli artt. 2047 e 2048 Cod. Civile, relativi agli obblighi di vigilanza dei precettori e alle responsabilità da essi derivanti;

VISTO il DPR 3/1957;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 81/2008;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze

Contrattuali;

VISTO il vigente Regolamento di Istituto;

EMANA

la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3. disposizioni comuni;
- 4. durante i cambi di turno tra i docenti;
- 5. durante l'intervallo/ricreazione;
- 6. vigilanza durante il servizio di refezione scolastica;
- 7. vigilanza rispetto ai minori con disabilità;
- 8. durante gli spostamenti all'interno e all'esterno dell'edificio;
- 9. durante le ore di Educazione Fisica/Motoria;
- 10. durante il tragitto aula uscita dall'edificio al termine delle attività;

- 11. istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni;
- 12. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del **personale docente** e dei **collaboratori scolastici** come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

L'art. **2048** c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., **l'insegnante** si scagiona se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante, avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Di seguito si forniscono disposizioni inerenti le diverse attività da svolgere in aula:

- 1. il personale docente è tenuto a trovarsi in classe *cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni* e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni;
- 2. durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).
- 3. Inoltre, è necessario che ciascun insegnante segnali tempestivamente alla dirigente potenziali situazioni di pericolo ed eviti che gli alunni incorrano in situazioni di rischio: si raccomanda, quindi, di prestare massima attenzione all'apertura corretta di porte e finestre e ai movimenti in aula degli alunni, ai quali non deve essere consentito di sporgersi alle finestre stesse o di uscire sulle verande presenti in alcune aule, né di gettare oggetti all'esterno.
- 4. Gli alunni possono recarsi ai servizi igienici durante l'orario di lezione. A tal proposito, si raccomanda ai docenti di non consentire l'uscita di più alunni contemporaneamente e di vigilare sui tempi di permanenza degli stessi al di fuori dell'aula.
- 5. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, in assenza di altro insegnante compresente, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Il collaboratore

- scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
- 6. *Il personale docente*, altresì, *è invitato a non intrattenersi*, per eventuali urgenze, *con i genitori*, per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento e in orario pomeridiano o al termine delle lezioni, compatibilmente con gli orari di chiusura della scuola.
- 7. *Al termine delle attività didattiche*, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

I **collaboratori scolastici** hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i **collaboratori scolastici**, hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità degli ingressi, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni, in concomitanza con i docenti. Ciò vale anche per gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico e che sono autorizzati all'ingresso differito. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio durante il turno, vigileranno sul passaggio degli alunni fino all'entrata degli stessi nelle aule (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A) prestando attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni al momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell'aula.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

Per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), gli stessi collaboratori sono tenuti a presidiare la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti e nel rispetto dei compiti specifici assegnati.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

3. Disposizioni comuni

Gli alunni, **che escono anticipatamente** rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa richiesta scritta e relativa autorizzazione concessa dalla dirigente. I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'Ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. Se la famiglia non dovesse provvedere ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico sarà autorizzato ad avvisare le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.

4. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine, evitando di sostare nei corridoi, e i collaboratori scolastici in servizio, qualora nella classe non sia presente altro docente titolare, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante di turno. Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

5. Vigilanza durante l'intervallo

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo è a carico del/dei **docente**/i assegnato/i alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario (inclusi eventuali educatori o assistenti all'autonomia/comunicazione). Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica, evitando che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici. I **collaboratori scolastici** eserciteranno un'attenta vigilanza affinché gli alunni rispettino le norme di comportamento per non creare danno a sé e agli altri. E' opportuno, altresì, che gli alunni non si rechino ai servizi igienici subito dopo l'intervallo e oltre le 12,30, per consentire ai collaboratori di effettuare le necessarie pulizie dei locali in sicurezza.

Ai sensi del Regolamento d'Istituto vigente è consentito svolgere l'intervallo negli spazi esterni dei vari plessi, qualora le condizioni climatiche lo consentano. In tal caso, è richiesto al docente un più alto livello di vigilanza, in considerazione dei maggiori rischi e degli ostacoli presenti negli ambienti esterni. Pertanto, sarebbe opportuno che il singolo docente accompagni gli alunni all'esterno solo se in compresenza con altro insegnante.

6. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

La vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata ai docenti in servizio coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A). I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che i gli alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

7. Vigilanza rispetto ai minori con disabilità

La vigilanza sui minori portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente o dal docente della classe e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico assegnato al piano o nell'area in cui si trova la classe di appartenenza dell'alunno.

8. Vigilanza durante gli spostamenti nell'edificio scolastico e le attività di laboratorio e le attività in palestra

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo ai comportamenti degli alunni si estende anche alle attività svolte nei laboratori e in palestra.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. I trasferimenti da un locale all'altro, all'interno della scuola, devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali e delle misure di sicurezza.

<u>In particolare</u>, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente. Durante le attività

didattiche svolte nel laboratorio scientifico, l'insegnante di turno avrà cura di vigilare sull'uso corretto degli strumenti didattici da parte degli alunni.

9. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/Educazione Motoria

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni del docente che impartisce l'insegnamento (docente della classe o insegnante di Ed. Motoria, nelle sole classi quinte), il quale è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni e sui loro movimenti. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il dirigente scolastico, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.

10. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila, nel rispetto e provvederà ad accompagnarli fino alle uscite assegnate alle singole classi (si veda prospetto affisso agli accessi), assicurandosi che ciascun alunno venga consegnato al genitore/tutore/persona delegata e formalmente autorizzata.

In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Ciò vale anche per gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico e che sono autorizzati all'uscita anticipata.

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a prelevare tempestivamente il/la proprio/a figlio/a, a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici e a prestare la massima attenzione al deflusso ordinato dei bambini.

11. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici *solo* se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da un'altra persona da loro formalmente delegata e autorizzata dalla dirigente, previo accertamento della loro identità.

12. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M. 291/92. In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e nel rispetto del Regolamento d'Istituto. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Specifiche disposizioni saranno fornite ai docenti accompagnatori in occasione delle singole iniziative e contestualmente all'affidamento dell'incarico.

La presente è suscettibile di integrazioni per eventuali successive disposizioni normative o qualora l'aggiornamento del Regolamento d'Istituto lo richieda.